



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO

Tel. 02.21722.899

Sito Internet: lombardia.lnd.it

crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722.408-410

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale N° 75 del 28/06/2018

ULTIMO COMUNICATO DELLA STAGIONE

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	5131
2. Comunicazioni della L.N.D.	5131
2.1 Comunicati Ufficiali L.N.D.	5131
2.2 Circolari Ufficiali L.N.D.	5132
3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia	5132
3.1 Consiglio Direttivo.....	5132
3.2 Segreteria.....	5132
3.2.1 Riunioni Delegazioni Provinciali	5132
3.2.2 Affiliazioni	5132
3.2.3 Date e modalità di svincolo per decadenza art. 32-bis delle N.O.I.F..	5134
3.2.4 PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MINORI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.....	5135
3.2.5 Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante) all'atto dell'iscrizione della stagione 2018-19	5135
3.2.6 Riattivazione Firma Elettronica	5136
3.2.7 Autorizzazioni Tornei e Amichevoli LND	5136
3.2.8 Servizio di consulenza assicurativa	5136
3.2.9 Tenuta di gioco dei calciatori.....	5136
3.2.10 Deroga art. 34 comma 1 N.O.I.F.	5136
Variazione Gare LND	5137

3.3 Campionato Femminile - <i>Notizie</i>	5137
Variazione Gare <i>CALCIO FEMMINILE</i>	5137
3.4 Campionato Calcio a Cinque - <i>Notizie</i>	5137
Variazione Gare <i>CALCIO a CINQUE</i>	5137
3.5 Campionato QUARTA CATEGORIA e QUINTA CATEGORIA	5137
4. Comunicazioni per l'attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L.	5137
4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.....	5137
4.1.1 Autorizzazioni Tornei e Amichevoli SGS	5137
4.2 Attività di Base (S.G.S.).....	5137
4.3 Modifiche campi, giornate, orari S.G.S.	5138
Variazione Gare S.G.S.	5138
5. Notizie su Attività Agonistica.....	5138
6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale	5138
7. Rettifiche	5141
8. Legenda	5142
Legenda Simboli Giustizia Sportiva	5142

CAMPIONATI GIOVANILI 2018/2019

SI INVITANO LE SOCIETA' A PROVVEDERE ALLA COMPILAZIONE DEL SONDAGGIO MEDIANTE IL LINK SOTTOSTANTE ENTRO SABATO 30 GIUGNO 2018.

SI RAPPRESENTA INOLTRE CHE, NEL CASO IL NUMERO DEI VOTANTI NON SUPERASSE ALMENO IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO, IL CRL SI RISERVERA' OGNI ULTERIORE DECISIONE CIRCA IL FORMAT DEI CAMPIONATI GIOVANISSIMI E ALLIEVI.

Caro Presidente,

come saprai nel corso delle riunioni di fine stagione presso le Delegazioni, stiamo presentando, alternativamente all'attuale format dei campionati giovanissimi e allievi, una diversa soluzione.

Da sempre convinti dell'importanza del costante confronto con le nostre società per le materie di competenza del Comitato Regionale Lombardia (vedi ad es. utilizzo dei giovani in campo nel settore dilettanti), a distanza di quattro anni dall'introduzione dell'attuale strutturazione dei campionati delle categorie allievi e giovanissimi abbiamo ritenuto utile richiedere il Tuo parere in merito.

Il rapido questionario che ti chiediamo di compilare non esprime da parte nostra la necessità di cambiare e nemmeno la preferenza di lasciare inalterato l'impianto. Ha solo l'obiettivo di sottoporre a tutti Voi, come accaduto quattro anni fa, una soluzione alternativa.

Sarai Tu a dirci quale preferisci.

Il nostro compito sarà quello di assemblare le risposte e procedere per il futuro seguendo le indicazioni pervenute.

Ti prego di compilare il questionario che ti apparirà accedendo al seguente link:

<https://goo.gl/forms/tXJh6K6kBBzQquWK2>

Sarà nostra cura tenerTi aggiornato sull'evoluzione.

In allegato e nella pagina che apparirà cliccando sul link potrai rileggere con attenzione le due proposte a disposizione (proposta 1 format attuale e proposta 2 nuova soluzione).

Certo della collaborazione, colgo l'occasione per salutarTi cordialmente.

Giuseppe Baretti

Presidente Comitato Regionale Lombardia

LND-FIGC

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. Comunicazioni della L.N.D.

2.1 Comunicati Ufficiali L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:

- ✚ Comunicato Ufficiale n°**346** LND riguardante "i nominativi delle Società e dei Dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, insigniti delle Benemerenze assegnate nel corso della cerimonia svoltasi a Roma il 23 giugno 2018".
<http://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2682-comunicato-ufficiale-n-346-benemerenze/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**347** LND riguardante "provvedimenti della Procura Federale".
<http://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2683-comunicato-ufficiale-n-347-cu-figc-dal-n-234-aa-al-n-238-aa-provvedimenti-procura-federale/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**348** LND riguardante "decisioni della Commissione Accordi Economici".
<http://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2684-comunicato-ufficiale-n-348-commissioni-accordi-economici-Ind/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**350** LND riguardante "nomina del Procuratore Federale Interregionale".
<http://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2686-comunicato-ufficiale-n-350-cu-n-78-figc-nomina-procuratore-federale-interregionale/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**352** LND riguardante "istituzione del Registro federale provvisorio degli Agenti Sportivi".
<http://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2691-comunicato-ufficiale-n-352-cu-n-80-figc-istituzione-registro-federale-provvisorio-agenti-sportivi/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**354** LND riguardante "modifiche regolamentari delle N.O.I.F.". <http://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2693-comunicato-ufficiale-n-354-cu-81-figc-modifiche-regolamentari-noif/file>
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**355** LND riguardante "modifiche agli art. 8 e 30 del C.G.S.". <http://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2694-comunicato-ufficiale-n-355-cu-n-82-figc-modifiche-regolamentari-cgs/file>

2.2 Circolari Ufficiali L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:

- ✚ Circolare Ufficiale n°76 LND riguardante "decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping"
<http://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2017-2018/2687-circolare-n-76-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file>
- ✚ Circolare Ufficiale n°77 LND riguardante "modalità e procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2018/2019".
<http://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2017-2018/2690-circolare-n-77-modalita-e-procedure-in-ordine-alla-variazione-di-attivita-2018-2019/file>

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.1 Consiglio Direttivo

Nessuna comunicazione

3.2 Segreteria

3.2.1 Riunioni Delegazioni Provinciali

Di seguito si pubblica calendario delle Riunioni presso le Delegazioni Provinciali:

Delegazione	Data	Orario	Indirizzo
SONDRIO	30/06/2018	10.00	sala riunioni "L. Fantò"- Delegazione di Sondrio via Delle Prese 17 -Sondrio

3.2.2 Affiliazioni

✚ **DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF)**

“Per ottenere l’affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”

Le Società **di nuova costituzione** che intendono partecipare **all’attività organizzata dalla LND** devono scaricare dal sito www.crlombardia.it la relativa modulistica e presentarla debitamente compilata in ogni parte in **DOPPIA COPIA** al Comitato Regionale Lombardia (Via R. Pitteri 95/2-20134 Milano):

Tutti i documenti IN ORIGINALE dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai campionati.

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale

- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente **PRECEDERE LA DENOMINAZIONE SOCIALE** che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90 della Legge 289/2002:

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica
Etc.

N.B. La "tipologia" della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta - per la società affilianda - l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:

- "SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati requisiti

- "Nuova", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con "Nuova XXXX");

- "Rinascita", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con "Rinascita XXXX");

- "Anno", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con "2009 XXXX");

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.).

Prima di redigere gli atti, le costituenti società sono invitate a contattare il Comitato Regionale o ad inviare e-mail all'indirizzo tesseramentocrl@lnd.it per ottenere un parere preventivo all'utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa.

Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costitutivo e lo Statuto sociale:

- ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito)
- STATUTO SOCIALE redatto in data recente

Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al "sito" qui sotto riportato:

(www.crlombardia.it) nella sezione "servizi-modulistica"

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

d) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. LOMBARDIA, dell'importo di:

E. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti ;

E. 25,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica (salvo conferma da parte della Federazione).

3.2.3 Date e modalità di svincolo per decadenza art. 32-bis delle N.O.I.F..

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio

N.B. LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE (EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO)

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall'art. 32-bis delle N.O.I.F..

1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio.

...omissis...

2. Svincolo del calciatore a regime.

A partire dal 15 giugno 2013 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti.

Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d'ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle NOIF è opportuno chiarire che il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.

4. Modalità di richiesta di svincolo.

Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio.

Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari:

- a) al Comitato Regionale o Divisione competente;
- b) alla Società sportiva di appartenenza.

5. A chi inviare la richiesta.

La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa.

6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo.

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – COMMISSIONE TESSERAMENTI – Via Po, 36 – 00198 ROMA

3.2.4 PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MINORI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

In allegato si pubblica la procedura per il tesseramento dei calciatori minori in relazione alla stagione sportiva 2018/2019.

3.2.5 Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante) all'atto dell'iscrizione della stagione 2018-19

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della stagione corrente (2017/18) e l'inizio della nuova stagione (2018/19), è obbligatorio inserire all'atto dell'iscrizione on-line il verbale di assemblea che attesti tale variazione (il verbale deve essere timbrato e firmato ed in particolare deve essere presente la firma del presidente dimissionario). Tale documento andrà inserito nell'apposita cartella "Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci" selezionabile nella sezione "Riepilogo Costi" -> "Gestione Allegati".

3.2.6 Riattivazione Firma Elettronica

Si comunica che i dirigenti già in possesso di autorizzazione alla firma elettronica nella stagione 2017-18 che verranno riconfermati con tale delega alla firma nella stagione sportiva 2018-19 dovranno semplicemente riattivare la firma elettronica una volta inseriti in organigramma, selezionando nella sezione "Firma Elettronica" la funzione "Riattivazione PIN".

3.2.7 Autorizzazioni Tornei e Amichevoli LND

Si comunica che per Tornei e Amichevoli LND, il cui svolgimento avverrà dal **01/08/2018** al **26/08/2018**, le richieste dovranno pervenire con apposita modulistica entro e non oltre il **18/07/2018** all'Ufficio Sportello Unico con le seguenti modalità:

- Per amichevoli via mail societacrl@Ind.it
- Per omologazione tornei brevi manu (3 copie) oppure via mail societacrl@Ind.it

Le richieste che arriveranno fuori termine non verranno evase.

3.2.8 Servizio di consulenza assicurativa

Si comunica che il Sig. Remelli, referente per quanto riguarda la consulenza assicurativa, rimarrà assente da giovedì 5 luglio a giovedì 23 agosto, giorno di ripresa dell'attività di consulenza. Per eventuali richieste durante il periodo di assenza il Sig. Remelli sarà reperibile al n. 335/6815479.

3.2.9 Tenuta di gioco dei calciatori

Vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti in data 13 giugno 2018, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F. in materia di "tenuta di giuoco dei calciatori"; preso atto dell'analogo provvedimento autorizzativo da parte del Consiglio Federale del 26 giugno 2017, la F.I.G.C. ha autorizzato in deroga all'art.72 N.O.I.F., i calciatori partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai campionati giovanili juniores organizzati dalla L.N.D., ad indossare per tutta la durata della stagione sportiva 2018/2019, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

LA SOPRACITATA DEROGA E' DEL TUTTO FACOLTATIVA PER LE SOCIETA'

3.2.10 Deroga art. 34 comma 1 N.O.I.F.

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il nulla osta per la stagione sportiva 2018/2019 all'estensione della deroga dell'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F. al fine di consentire ai calciatori della categoria Allievi la partecipazione a gare del campionato di competenza indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel campionato di categoria superiore

Variazione Gare **LND**

Nessuna comunicazione

3.3 Campionato Femminile - **Notizie**

Nessuna comunicazione

Variazione Gare **CALCIO FEMMINILE**

Nessuna comunicazione

3.4 Campionato Calcio a Cinque - **Notizie**

Nessuna comunicazione

Variazione Gare **CALCIO a CINQUE**

Nessuna comunicazione

3.5 Campionato **QUARTA CATEGORIA** e **QUINTA CATEGORIA**

Nessuna comunicazione

4. Comunicazioni per l'attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L.

4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.

4.1.1 Autorizzazioni Tornei e Amichevoli **SGS**

Si comunica che per Tornei e Amichevoli SGS, il cui svolgimento avverrà dal **01/08/2018** al **26/08/2018**, le richieste dovranno pervenire con apposita modulistica entro e non oltre il **18/07/2018** all'Ufficio Tornei SGS con le seguenti modalità:

- Per amichevoli via mail crltorneisgs@lnd.it
- Per omologazione tornei brevi manu (3 copie)

Le richieste che arriveranno fuori termine non verranno evase.

4.2 Attività di Base (S.G.S.)

Nessuna comunicazione

4.3 Modifiche campi, giornate, orari S.G.S.

Variazione Gare **S.G.S.**

Nessuna comunicazione

5. Notizie su Attività Agonistica

Nessuna comunicazione

6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL

Riunione del 14-06-2018

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presidente), Avv. Giuseppe Grasso, Avv. Umberto Calandrella (Componenti) Rag. Orazio Serafino (Segretario), Rappresentante A.I.A. Sig. Michele Liguori

Nessuna comunicazione

Tribunale Federale Territoriale del CRL

Riunione del 21-06-2018: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Alessandro Quercioli, Avv. Andrea Bellantuono (componenti), Rag. Orazio Serafino (Segretario)

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 14 maggio 2018 a carico di

BOTTINELLI Roberto, all'epoca dei fatti dirigente/allenatore della società G.S. Cavallasca, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli Artt. 36 del regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2016 stagione sportiva 2016-2017, per avere organizzato una gara amichevole con precise finalità di scouting per giovani calciatori della categoria allievi in funzione di successivi tesseramenti per la stagione 2017-2018.

LAURETI Jacopo, **TARRAGONI** Andrea, **MAZZUCCHI** Stefano, **MARCELLO** Stefano e **ZEAMattia** all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società G.S. Villa Guardia, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 31 comma 3, e 92 comma 1 delle NOIF nonché in relazione dell'art. 36 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1.2.6 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC stagione sportiva 2016-2017 per avere partecipato il giorno 26.5.2017 ad un allenamento/provino presso il centro sportivo della società G.S. Cavallasca in assenza di alcuna autorizzazione - nulla osta da parte della società di appartenenza.

G.S. CAVALLASCA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2, del CGS per la condotta ascritta al sig. Roberto Bottinelli

A.C. MASLIANICO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2, del CGS per i fatti imputabili al calciatore Stefano Mazzucchi.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 14 maggio 2018 ed esperiti gli incumbenti di rito,

- preso atto che i suddetti deferiti, ad eccezione della società A.C. MASLIANICO non comparsa seppur regolarmente convocata, hanno raggiunto un accordo con il rappresentante della procura sull'applicazione delle sanzioni nei seguenti termini:

per BOTTINELLI Roberto, mesi 2 di inibizione,
per LAURETI Jacopo, 1 giornata di squalifica;
per TARRAGONI Andrea, 1 giornata di squalifica
per MAZZUCCHI Stefano 1 giornata di squalifica;
per MARCELLO Stefano 1 giornata di squalifica
per ZEA mattia, 1 giornata di squalifica ;
per la società G.S. CAVALLASCA, 600 euro di ammenda;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

per BOTTINELLI Roberto, mesi 2 di inibizione,
per LAURETI Jacopo, 1 giornata di squalifica;
per TARRAGONI Andrea, 1 giornata di squalifica
per MAZZUCCHI Stefano 1 giornata di squalifica;
per MARCELLO Stefano 1 giornata di squalifica
per ZEA mattia, 1 giornata di squalifica ;
per la società G.S. CAVALLASCA, 600 euro di ammenda.

In relazione invece alla società A.C. MASLIANICO, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare la sanzione dell'ammenda di Euro 150,00 in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell'atto di deferimento, rilevato in atti dalla analisi della documentazione una responsabilità oggettiva ex art. 4.2 del CGS a carico della predetta società per incolpazione ascrivibile al proprio tesserato Mazzucchi Stefano;
il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

la A.C. MASLIANICO ad € 150,00 di ammenda

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 maggio 2018 a carico di

ALBERTOTTI Giuseppe, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell'Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per avere consentito e/o permesso a soggetti non abilitati di svolgere il ruolo di allenatore durante le gare della stagione sportiva 2016/2017 e di aver sottoscritto alcune distinte delle relative gare;

DOMENICHETTI Simone, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell'Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver svolto le funzioni di allenatore per la società ASD SS NIZZA Calcio, senza idonea abilitazione in sei gare della stagione sportiva 2016/2017;

ROSSI Giovanni Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio , per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell'Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver svolto le funzioni di allenatore per la società ASD SSS NIZZA Calcio, senza idonea abilitazione in otto gare della stagione sportiva 2016/2017;

MORONI Camillo, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell'Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore due distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione;

FRANZOSI Antonio, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell'Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore trentasei distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione;

PERNIGOTTI Celestino, Dirigente della società ASD SS NIZZA Calcio , per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt.23, comma 1 e 61 comma 1 NOIF ed all'Art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell'Art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, punto Db) di cui ai CU della LND n.1 punto 14, pubblicato in data 9.7.2016 e punto C pubblicato il 12.8.2016, per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore due distinte di gara in cui figuravano come allenatori soggetti privi della necessaria abilitazione;

ASD SS NIZZA Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incumbenti di rito,

- preso atto che all'udienza fissata per il giorno 21.6.2018, sono comparsi i Sig.ri PERNIGOTTI Celestino, DOMINICHETTI Simone, FRANZOSI Antonio e MORONI Camillo i quali dichiaravano che la società ASD SSS NIZZA Calcio si trova in situazione di impossibilità al rispetto delle norme oggetto di contestazione;

- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni ed ai fatti contestati nell'atto di deferimento:

ad ALBERTOTTI Giuseppe mesi sei di inibizione;

a DOMINICHETTI Simone mesi cinque di inibizione;

a FRANZOSI Antonio, mesi quattro di inibizione;

a ROSSI Giovanni, mesi tre di inibizione,

a MORONI Camillo mesi tre di inibizione,

a PERNIGOTTI Celestino, mesi uno di inibizione,

alla ASD SS NIZZA Calcio Euro 1000,00 di ammenda.

-preso atto che i deferiti hanno chiesto l'assoluzione e/o in subordine il minimo delle sanzioni,

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che la società ASD SS NIZZA Calcio ha impiegato per tutta la stagione sportiva allenatori senza idonea abilitazione, come previsto delle norme indicate in epigrafe.

Tale comportamento non può trovare giustificazione quale e/o esimente nella situazione economica della società, considerato che ben poteva far partecipare ai corsi di tecnico necessari per l'ottenimento della prevista abilitazione anche coloro che di fatto hanno allenato la squadra nella stagione sportiva 2016/2017.

In ogni caso la situazione economica verrà tenuta in debita considerazione per l'applicazione delle sanzioni.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

ALBERTOTTI Giuseppe a mesi tre di inibizione;
DOMINICHETTI Simone mesi due di inibizione;
FRANZOSI Antonio, mesi due di inibizione;
ROSSI Giovanni, mesi uno di inibizione,
MORONI Camillo 20 giorni di inibizione,
a PERNIGOTTI Celestino, 20 giorni di inibizione,
alla ASD SS NIZZA Calcio Euro 100,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 maggio 2018 a carico di

BENE Piero, Presidente della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all'Art.94 TER comma 13 NOIF ed all'Art. 6 commi 9 e 10 del CGS per non avere pagato l'allenatore RONCUZZI Antonio in esecuzione alla decisione del collegio arbitrale presso la LND pubblicata sul CU n. 3/2017 del 20.4.2017, nel termine di 30 giorni come ivi disposto;

ASD SARONNO ROBUR MARNATE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incumbenti di rito,

- preso atto che all'udienza fissata per il giorno 21.6.2018, nessuno è comparso per i deferiti, nonostante regolare convocazione recapitata a mezzo telefax;

- preso atto che la procura ha chiesto la condanna dei deferiti in ordine alle violazioni ed agli addebiti contestati nell'atto di deferimento nei seguenti termini:

per BENE Piero, mesi sei di inibizione;

per la ASD SARONNO ROBUR MARNATE 1.500,00 Euro di ammenda;

osserva

dagli atti ufficiali emerge chiaramente che i deferiti sono responsabili della violazione di cui agli dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all'Art.94 TER comma 13 NOIF ed all'Art. 6 commi 9 e 10 del CGS , in quanto non hanno ottemperato alla decisione del collegio presso la LND pubblicata sul CU n. 3/2017 del 20.4.2017, nel termine di 30 giorni come ivi disposto.

La responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni ascritte e contestate nell'atto di deferimento in ordine alla loro gravità meritano di essere sanzionate nei termini in seguito indicati.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

BENE Piero a mesi uno di inibizione;

la società ASD SARONNO ROBUR MARNATE a 500,00 Euro di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

7. Rettifiche

Nessuna Comunicazione

8. Legenda

Legenda Simboli Giustizia Sportiva

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Maria Cassetti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Baretta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 28 giugno 2018
